



NEWS

# Euroconference

**Edizione di venerdì 12 Dicembre 2025**

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**Redditi da locazione imputabili al comodatario: norma AIDC n. 233**

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

## **GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI**

**Legge Sabatini: quali le rilevazioni contabili?**

di **Viviana Grippo**

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**I rimborsi analitici non concorrono a formare l'imponibile per i forfettari**

di **Paolo Meneghetti** - Comitato Scientifico Master Breve 365

## **BILANCIO**

**Le modifiche al bilancio di sostenibilità in discussione alla Comunità Europea**

di **Greta Popolizio**

## **IVA**

**Attività di spettacolo: non devono associare il POS i contribuenti minori in regime agevolato**

di **Luca Caramaschi**

## **CRESCITA PROFESSIONALE**

**Come monitorare le opportunità di finanziamento: strumenti e consigli pratici**

di **Orazio Stangherlin** - Arcadia Network

**IMPOSTE SUL REDDITO**

## ***Redditi da locazione imputabili al comodatario: norma AIDC n. 233***

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Rivista AI Edition - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

**LA CIRCOLARE TRIBUTARIA**

**IN OFFERTA PER TE € 162,50 + IVA 4%** anziché € 250 + IVA 4%  
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta  
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.  
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**-35%**



**Abbonati ora**

Con la norma n. 233, l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) affronta la questione dell'imputazione dei redditi derivanti dalla concessione in locazione di un immobile da parte del comodatario. In passato l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che i redditi derivanti dalla concessione in locazione da parte del comodatario devono essere imputati direttamente al proprietario quale soggetto titolare del diritto, poiché il comodatario detiene il bene ma non vanta alcun diritto reale sullo stesso. Nel presente contributo, dopo aver illustrato le regole generali della tassazione diretta dei fabbricati posseduti, si analizza il contenuto della norma dell'AIDC cercando di comprendere se le conclusioni raggiunte siano o meno condivisibili.

### **Redditi dei fabbricati: aspetti generali**

Prima di entrare nel merito del contenuto della norma di comportamento n. 233 dell'AIDC del 5 novembre scorso, è opportuno ricordare le regole di tassazione dei redditi derivanti dal possesso di fabbricati. Il reddito derivante dal possesso dei fabbricati rientra nella categoria dei redditi fondiari, come disciplinato dagli artt. 36-43, TUIR. Il reddito dei fabbricati è definito come il reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unità immobiliare urbana. Le unità immobiliari urbane comprendono fabbricati, altre costruzioni stabili o loro porzioni suscettibili di reddito autonomo, includendo le aree occupate e quelle che ne costituiscono pertinenze.

Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante diversi criteri, a seconda della loro destinazione:

? con applicazione delle tariffe d'estimo, utilizzate per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (Gruppi A, B e C), stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe;

? con stima diretta, utilizzata per i fabbricati a destinazione speciale o particolare (Gruppi D ed E).

Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare sono soggetti a revisione quando sopravvengono variazioni di carattere permanente nella capacità di reddito delle unità immobiliari e comunque, ogni 10 anni.

La revisione viene disposta con Decreto MEF e può essere effettuata per singole zone censuarie. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (per le unità ordinarie) o dall'anno in cui è notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in Catasto (per le unità speciali/particolari). Se la pubblicazione o notificazione avviene oltre il mese precedente quello stabilito per il versamento dell'acconto d'imposta, le modificazioni hanno effetto dall'anno successivo. Per le unità immobiliari non ancora iscritte in Catasto, il reddito è determinato comparativamente a quello delle unità simili già iscritte.

### **Immobili che non producono reddito di fabbricati**

Non tutti gli immobili producono reddito di fabbricati ai sensi del TUIR. In particolare, non producono reddito di fabbricati o non sono soggetti a reddito fondiario:

- ? gli immobili relativi a imprese commerciali, siano essi immobili merce, strumentali o patrimoniali;
- ? gli immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni;
- ? le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite a usi agricoli;
- ? le costruzioni strumentali alle attività agricole e i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- ? gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, purché il proprietario non li abbia utilizzati durante il periodo di validità del provvedimento;
- ? gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze, a meno che non siano dati in locazione;
- ? gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperti al pubblico, a condizione che non ne derivi alcun reddito per l'intero anno e che tale circostanza sia comunicata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro 3 mesi dall'inizio.

### **Fabbricati non locati**

Il regime fiscale dei fabbricati varia sostanzialmente a seconda che essi siano concessi o meno in locazione. Per le unità immobiliari non locate a soggetti terzi (possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale), il reddito fondiario si determina prendendo la rendita catastale e rivalutandola del 5%.

L'IMU sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati. Questo effetto sostitutivo opera anche per gli immobili dati in comodato d'uso gratuito e quelli utilizzati a uso promiscuo dal professionista.

Tuttavia, esistono importanti eccezioni all'effetto sostitutivo:

? gli immobili a uso abitativo non locati (comprese le c.d. seconde case) situati nello stesso Comune in cui si trova l'abitazione principale del contribuente, concorrono alla formazione della base imponibile dell'IRPEF e relative addizionali nella misura del 50%. Per questi immobili, il contribuente deve pagare sia l'IMU che il 50% dell'IRPEF e relative addizionali;

? gli immobili esenti dall'IMU (ad esempio, l'abitazione principale non di lusso, ex art. 1, comma 740, Legge n. 160/2019), continuano a scontare le ordinarie imposte sui redditi, applicandosi l'IRPEF e le addizionali secondo la disciplina ordinaria.

Infine, per gli immobili di interesse storico o artistico non locati, il reddito fondiario si determina sulla rendita catastale ridotta del 50% e rivalutata del 5%. A causa dell'effetto sostitutivo dell'IMU, anche questi immobili non sono assoggettati all'IRPEF e alle relative addizionali se non locati.

### **Redditi da locazione: aspetti generali**

I fabbricati posseduti da soggetti che non esercitano attività d'impresa generano redditi fondiari, la cui disciplina è contenuta negli artt. 36-43, TUIR.

È fondamentale premettere che, per gli immobili locati, non si applica il c.d. effetto sostitutivo dell'IRPEF da parte dell'IMU (o imposte locali equivalenti) previsto dall'art. 8, D.Lgs. n. 23/2011. Di conseguenza, sui fabbricati concessi in locazione a terzi sono generalmente dovute sia l'IMU sia l'IRPEF e le relative addizionali, salvo il caso di opzione per il regime sostitutivo della cedolare secca.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, TUIR, i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale. Tali redditi sono imputati per il periodo d'imposta in cui si è verificato il possesso, indipendentemente dalla percezione.

Come si vedrà meglio in seguito, la norma di comportamento n. 233 dell'AIDC, chiarisce che

tale disposizione non intende stabilire che tutti i redditi che chiunque ritrae dall'immobile siano imponibili in capo ai proprietari o ai titolari di diritto reale, anche quando siano altri soggetti a realizzarli.

### **La tassazione ordinaria dei redditi di locazione**

Per i fabbricati o porzioni di fabbricato concessi in locazione a terzi (sia per uso abitativo che commerciale, industriale o artigianale), il reddito fondiario è determinato assumendo il maggiore ammontare tra 2 valori, ai sensi dell'art. 37, comma 4-bis, TUIR:

? il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfettariamente;

? la rendita catastale iscritta in Catasto, rivalutata del 5%.

Il canone di locazione da considerare è quello pattuito nel contratto. Tale importo include l'eventuale rivalutazione automatica basata sull'indice ISTAT e l'eventuale maggiorazione percepita in caso di sublocazione occasionale. Non devono essere incluse le spese accessorie, come spese condominiali, utenze (luce, acqua, gas), portineria o riscaldamento. Se il fabbricato è locato solo per una parte dell'anno, il canone deve essere indicato in proporzione ai giorni di durata della locazione.

Le riduzioni forfettarie da applicare al canone contrattuale variano come segue:

? 5% per la generalità dei fabbricati (deduzione forfettaria);

? 25% per i fabbricati situati in Venezia centro, Isole della Giudecca, Murano e Burano;

? 35% per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico.

Nel caso di immobili storico-artistici, per individuare il reddito imponibile si opera il confronto tra il 65% del canone contrattuale e il 50% della rendita catastale rivalutata del 5%. Se il locatore opta per il regime della cedolare secca, l'importo del canone da assumere in sede di confronto è sempre il 100%.

### **Locazioni a canone concordato**

Per gli immobili a uso abitativo locati a "canone concordato" (art. 3, comma 2, Legge n. 431/1998), situati in Comuni ad alta densità abitativa, il regime fiscale è ulteriormente agevolato, in quanto:

? il reddito fondiario determinato ai sensi dell'art. 37, TUIR (ovvero il maggiore tra rendita rivalutata e canone ridotto del 5%) è ridotto di un ulteriore 30%. Pertanto, il reddito tassato corrisponderà al 66,5% del canone contrattuale se questo è superiore alla rendita rivalutata;

? se si opta per l'imposta sostitutiva, questa è fissata al 10%. In questo caso, non viene applicata l'ulteriore riduzione del 30% sul reddito imponibile.

Lo stesso regime agevolato (riduzione del 30% in tassazione ordinaria o cedolare al 10%) si applica ai contratti di locazione stipulati per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari fuori sede sulla base di apposite convenzioni nazionali.

### **La gestione della morosità e del canone non percepito**

Una delle specificità del reddito fondiario è che, in linea di principio, il canone è soggetto a IRPEF anche se non percepito, finché il contratto non è risolto.

Limitatamente ai contratti di locazione di immobili a uso abitativo, la normativa ha previsto una deroga a partire dal 1° gennaio 2020: la possibilità di detassare i canoni non percepiti è stata anticipata al momento dell'ingiunzione di pagamento o dell'intimazione di sfratto, senza dover attendere la conclusione del procedimento. Se, ad esempio, l'intimazione di sfratto avviene entro il termine di presentazione del Modello Redditi dell'anno successivo a quello di mancata percezione, il locatore può dichiarare la sola rendita catastale rivalutata.

Per le locazioni di immobili non abitativi, questa deroga non si applica. Il canone, anche se non incassato, deve essere dichiarato nella misura risultante dal contratto di locazione. La tassazione cessa solo quando interviene una causa di risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto. Per gli immobili non abitativi, le imposte assolute sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate.

### **Credito d'imposta e riscossione successiva**

Per i canoni scaduti e non percepiti, accertati nell'ambito di un procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'importo delle imposte versate in eccesso. Tale credito si calcola riliquidando la dichiarazione dei redditi degli anni in cui i canoni non riscossi erano stati inclusi nell'imponibile. L'eventuale riscossione totale o parziale successiva di questi canoni, per i quali si è usufruito del credito d'imposta, comporta l'obbligo di dichiarare il maggior reddito imponibile tra i redditi soggetti a tassazione separata, salvo opzione per la tassazione ordinaria.

## **La locazione del detentore: sublocazione e comodato**

La questione dell'imputazione del reddito si complica quando il fabbricato non è locato direttamente dal proprietario, ma da un soggetto che ne detiene la disponibilità tramite un titolo non reale, come la locazione o il comodato. La norma di comportamento n. 233 del 6 novembre 2025 dell'AIDC, si inserisce proprio per chiarire l'imputabilità dei canoni in questi contesti, distinguendo nettamente il reddito fondiario del possessore dal reddito diverso del detentore-locatore.

### **Sublocazione**

Quando, al di fuori dell'esercizio d'impresa, il conduttore di un fabbricato (locatario) lo concede a sua volta in sublocazione:

? il proprietario o titolare del diritto reale (locatore originario) è tassato secondo le regole del reddito dei fabbricati, senza considerare il corrispettivo della sublocazione. Egli determina il suo reddito fondiario in base al canone pattuito nel contratto di locazione originario;

? il sublocatore (conduttore originario) è imponibile sul corrispettivo percepito come reddito diverso, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. h), TUIR.

Il reddito diverso derivante dalla sublocazione è determinato dalla differenza tra l'ammontare del canone di subaffitto percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla produzione di tale reddito. Pertanto, il sublocatore potrà scomputare dal reddito derivante dal canone di sublocazione quello pagato al proprietario del fabbricato, assoggettando a IRPEF solamente la differenza tra tali 2 importi.

### **Locazione da parte del comodatario**

In merito all'ipotesi della concessione in locazione del fabbricato da parte del comodatario, in passato (risoluzione n. 381/E/2008 e risoluzione n. 394/E/2008) l'Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che il comodato, essendo un contratto a effetti obbligatori e non reali, non trasferiva la titolarità del reddito fondiario. Di conseguenza, si riteneva che, anche se il comodatario stipulava un contratto di locazione, il reddito derivante restasse imputabile al comodante in quanto titolare del diritto reale (ai sensi dell'art. 26, TUIR). Tale posizione era stata condivisa anche dalla Corte di Cassazione in diverse sentenze (sent. n. 5588/2021 e n. 5000/2024).

### **Il pensiero dell'Agenzia delle Entrate**

Le 2 citate risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate (la n. 381/E/2008 e la n. 394/E/2008), affrontano la questione della corretta imputazione fiscale dei redditi fondiari (IRPEF) in presenza di scissioni di diritti reali e di concessioni in comodato. Il principio cardine su cui si basano entrambe le pronunce è dettato dall'art. 26, TUIR, il quale stabilisce che i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.

La risoluzione n. 381/E/2008, analizza il caso della donazione con riserva di usufrutto, chiarendo che la soggettività passiva d'imposta si sposta dal nudo proprietario all'usufruttuario (il donante/padre). L'usufruttuario è quindi obbligato a dichiarare il reddito del fabbricato. Entrambi i documenti di prassi definiscono il contratto di comodato (disciplinato dagli artt. 1803 ss., c.c.) come un accordo con effetti "obbligatori" e non "reali". Il comodato fa nascere per il comodatario solo un "diritto personale" di godimento e non costituisce un "altro diritto reale".

Ne consegue che la concessione in comodato non è idonea a trasferire la titolarità del reddito fondiario dal soggetto titolare del diritto reale (proprietario o usufruttuario) al comodatario. Pertanto, anche se il comodatario (la figlia nuda proprietaria nel primo caso o la moglie nel secondo caso) stipuli un contratto di locazione agendo come locatore, il reddito effettivo derivante dall'affitto deve essere imputato al titolare del diritto reale. Il reddito da locazione, ridotto forfetariamente del 15% (se superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%), deve essere dichiarato nel quadro RB del Modello Redditi (o 730) dal proprietario-comodante o dall'usufruttuario-comodante. Solo il proprietario o usufruttuario è tenuto a compilare tale quadro in quanto titolare del relativo reddito fondiario.

### **Le locazioni brevi**

Successivamente alle prese di posizione dell'Agenzia delle Entrate, il Legislatore è intervenuto con l'art. 4, comma 3, D.L. n. 50/2017, estendendo l'applicazione della cedolare secca alle locazioni brevi (durata non superiore a 30 giorni) nelle quali il locatore sia il comodatario, equiparando, di fatto, la sua posizione a quella del sublocatore. Per le locazioni brevi, questo intervento ha superato esplicitamente i precedenti orientamenti di prassi: per il comodante resta il reddito fondiario del possesso, mentre il comodatario/locatore è titolare del reddito diverso, con la possibilità di accedere alla cedolare secca.

A commento delle novità previste per le locazioni brevi, la circolare n. 24/E/2017, stabilisce che, nell'ambito dei contratti di locazione breve (di durata non superiore a 30 giorni), i corrispettivi lordi derivanti dai contratti a titolo oneroso stipulati dal comodatario aventi a oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi devono essere qualificati come reddito diverso, assimilabile alla sublocazione, e sono perciò imputati direttamente al comodatario/locatore.



### **La norma AIDC n. 233**

Sulla scorta delle indicazioni fornite per le locazioni brevi, la norma AIDC n. 233, estende analogicamente il principio della sublocazione al caso in cui il comodatario (colui che detiene l'immobile per effetto di un contratto di comodato) lo conceda in locazione a terzi, per qualunque durata.

La norma n. 233, stabilisce che:

? il proprietario o titolare del diritto reale (comodante) è soggetto a imposta sul reddito fondiario derivante dal possesso del fabbricato, senza considerare il corrispettivo della locazione stipulata dal comodatario;

? il comodatario-locatore è imponibile sul corrispettivo della locazione come reddito diverso, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. h), TUIR.

L'AIDC motiva questa conclusione affermando che il presupposto impositivo del reddito di locazione si realizza in capo al soggetto che assume la veste di parte contrattuale nel contratto di locazione e, perciò stesso, manifesta la capacità contributiva derivante dall'avere titolo a incassare il relativo canone.

Come già anticipato, l'orientamento espresso dall'AIDC contrasta con precedenti pronunce di prassi dell'Agenzia delle Entrate e di giurisprudenza di legittimità, risalenti a un'epoca antecedente all'introduzione del D.L. n. 50/2017.

L'AIDC sostiene che, alla luce dell'intervento normativo per le locazioni brevi, non sussistono ragioni di interpretazione sistemica o disposizioni normative che giustifichino una diversa imputazione del reddito per i contratti di locazione stipulati dal comodatario che abbiano una durata superiore a 30 giorni. Pertanto, la logica del reddito diverso in capo al comodatario, introdotta per le locazioni brevi, deve essere estesa a tutte le durate contrattuali.

### **Determinazione del reddito diverso**

Quando il reddito è imputato al comodatario/locatore o al sublocatore come reddito diverso (art. 67, comma 1, lett. h), TUIR), questo viene determinato, ai sensi dell'art. 71, comma 2, TUIR, come la differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla produzione di tale reddito.

È importante notare che, se il comodatario opta per la cedolare secca, pur essendo applicabile anche ai redditi diversi, tale regime può risultare penalizzante. Questo perché l'opzione per la

cedolare secca non consente di dedurre il canone di locazione eventualmente pagato dal primo locatario (nel caso di sublocazione) o altre spese inerenti che sarebbero altrimenti deducibili nell'ambito della tassazione ordinaria dei redditi diversi.

### **Cenni sulle locazioni e il comodato in regime d'impresa**

Sebbene l'analisi contenuta nella norma AIDC si concentri sui soggetti IRPEF non imprenditori, è opportuno distinguere brevemente il regime fiscale applicabile ai fabbricati detenuti nell'ambito di un'attività d'impresa.

I fabbricati locati detenuti in regime d'impresa possono essere classificati come:

? immobili merce o immobili strumentali (per natura o per destinazione): i canoni concorrono alla determinazione del reddito d'impresa del locatore in base alle risultanze del Conto economico;

? immobili patrimoniali: i canoni concorrono alla formazione del reddito d'impresa in base alle risultanze catastali, ai sensi dell'art. 90, comma 1, TUIR.

Quando un bene è concesso in comodato d'uso da un'impresa (comodante), le quote di ammortamento relative al bene sono fiscalmente deducibili in capo al comodante, purché sussistano i requisiti di inerenza del costo e strumentalità del bene rispetto all'attività d'impresa esercitata. La strumentalità e l'inerenza esistono se il bene cede le proprie utilità all'impresa proprietaria, anche se utilizzato dal comodatario (ad esempio, per propagandare la produzione o abbassare i costi di fornitura).

In capo al comodatario esercente attività d'impresa, anche se detiene l'immobile di terzi (come nel comodato), può dedurre i costi sostenuti per lavori di ristrutturazione o manutenzione, a condizione che sussista il requisito dell'inerenza, intesa come nesso di strumentalità (anche solo potenziale) tra il bene e l'attività svolta dall'impresa.

Per quanto riguarda, infine, i beni destinati a studenti universitari, a decorrere dal 2024, i redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto in alloggi per studenti universitari (ai sensi della Legge n. 338/2000) non concorrono alla formazione del reddito IRPEF/IRES e IRAP nella misura del 40%, a condizione che tali redditi rappresentino più della metà del reddito percepito in relazione all'utilizzo dell'immobile.

**GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI**

---

***Legge Sabatini: quali le rilevazioni contabili?***di **Viviana Grippo**

Convegno di aggiornamento

**Novità fiscali Legge di Bilancio 2026**

Scopri di più

**Nel 2026 prenderà vita la nuova Sabatini, è stata infatti data conferma all'agevolazione con un rifinanziamento di 200 milioni di euro (oltre al rifinanziamento con 450 milioni di euro nel 2027).**

Saranno però previste modifiche al **Fondo di Garanzia per le PMI** e nuove regole operative.

La Sabatini consiste **nell'erogazione da parte dello Stato** di un **contributo in conto interessi** a copertura degli interessi sui **finanziamenti accesi per l'acquisto di macchinari produttivi** nuovi da mantenere in impresa per almeno un triennio dall'ultimazione dell'investimento, **pena la decadenza dall'agevolazione** stessa.

Veniamo all'**aspetto contabile**.

Supponiamo che la società acquisti un **macchinario al prezzo di 146.400,00 euro**, al ricevimento della fattura da parte del fornitore **provvederà a registrarla come segue**:

Diversi a Debiti vs fornitore X 146.400,00

Macchinari 120.000,00

Iva a credito 26.400,00

Al momento dell'**accensione del mutuo** bancario l'azienda rileverà **l'incasso del finanziamento** e il **debito verso la banca** per la quota capitale

Banca c/c                      a                      Debiti per mutui bancari 146.400,00

Completato l'*iter* per l'ottenimento del contributo l'azienda dovrà registrare prima **l'insorgenza del credito** per il contributo e successivamente l'**erogazione** dello stesso, supponiamo che **il contributo sia pari a 20.130,00 euro**:

Crediti vs Ente erogatore a Contributi in conto interessi 20.130,00

Banca c/c a Crediti vs Ente erogatore 20.130,00

Come **sappiamo i contributi si distinguono in:**

- **C/capitale**
- **C/esercizio**
- **C/impianti.**

I **contributi in Conto capitale** sono finalizzati **all'incremento dei mezzi patrimoniali** dell'impresa, senza essere necessariamente correlati all'obbligo di effettuazione di specifici investimenti, ovvero alla **copertura delle perdite d'esercizio**.

I **contributi in Conto esercizio** vengono erogati allo **scopo di integrare i ricavi dell'azienda** o di **ridurre i costi d'esercizio** che le imprese sostengono per esigenze legate all'attività produttiva.

I **contributi in Conto impianti**, invece, vengono erogati allo **scopo di ridurre i costi di acquisizione** di beni ammortizzabili.

Nel caso di specie il **contributo in Conto interessi** rientra nella maggiore categoria dei **contributi in Conto esercizio** di cui si è detto sopra. Civilisticamente l'[art. 2425, c.c.](#), prevede che i contributi in conto esercizio vadano iscritti alla voce A.5 ("Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio") del Conto economico.

In realtà per comprendere la corretta imputazione di tale voce in bilancio si rende necessario **fare riferimento al documento interpretativo del Principio contabile n. 12**, il quale, oltre a specificare l'obbligo di contabilizzazione per competenze e non per cassa, chiarisce che **tali contributi vanno classificati nella voce A.5, "Altri ricavi e proventi"**, quando essi siano destinati ad integrare ricavi della gestione caratteristica o a ridurre i relativi costi, nella **voce C.17, "Interessi ed altri oneri finanziari"**, se finalizzati alla riduzione di costi di natura finanziaria di competenza, come ad esempio **gli interessi passivi su finanziamenti, in C.16**, "Altri proventi finanziari", se finalizzati alla riduzione di **oneri finanziari di esercizi precedenti, in E.20**, "Proventi straordinari", se legati a eventi eccezionali.

Nel nostro caso, quindi, il contributo, da iscriversi in diminuzione nella voce **C17**, dovrà essere rilevato, con le scritture di cui sopra, al **momento in cui sorga la certezza all'erogazione**. Il contributo sarà contabilizzato per **l'intero importo e poi riscontato sulla base degli interessi passivi** maturati in corso d'anno.

Riportiamo di seguito la **scrittura contabile per il pagamento delle rate di mutuo** (supponiamo unica rata annuale) e per il **risconto del contributo** di competenza degli esercizi futuri.

Diversi a Banca c/c 30.530,50



Debiti vs banca 26.504,50

Interessi passivi su finanziamento 4.026,00

Quindi:

Contributi in conto esercizio a Risconti passivi 16.104,00

Ricordiamo che **fiscalmente** il **contributo in Conto esercizio è considerato ricavo** secondo il disposto dell'[art. art. 85, comma 1, lett. h\), TUIR](#), secondo cui si considerano ricavi *“i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge”*, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza valgono i criteri di cui all'[art. 109, TUIR](#).

Circa **l'assoggettabilità a IRAP** si ritiene di poterla escludere.

Quanto, invece, alla **deducibilità degli interessi** si ritiene applicabile, in mancanza di deroghe, il disposto dell'[art. 96, TUIR](#).

## IMPOSTE SUL REDDITO

## ***I rimborsi analitici non concorrono a formare l'imponibile per i forfettari***

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Seminario di specializzazione

### **Lavoro autonomo: determinazione del reddito e operazioni straordinarie**

Scopri di più

A distanza di un anno dalla pubblicazione del D.Lgs. n. 192/2024, che ha riformato la **disciplina del reddito da lavoro autonomo**, iniziano ad arrivare i primi chiarimenti di prassi ufficiale relativi alle numerose novità introdotte con la Riforma. A tal proposito, è certamente rilevante una **risposta fornita dalla DRE Lombardia il 9 dicembre 2025** (non pubblicata nel sito della Agenzia delle Entrate) in merito alla **tematica dei rimborsi analitici di spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico e riaddebitati dal soggetto forfettario al proprio committente**. Vediamo con precisione i termini della questione.

A far data dall'1 gennaio 2025 i **rimborsi analitici di spese sostenute nell'esecuzione dell'incarico**, e **riaddebitate** dal professionista al **proprio committente**, **non concorrono più a formare il reddito imponibile del professionista stesso**, con l'ulteriore condizione (introdotta dall'[art. 1, D.L. n. 84/2025](#)) che, laddove la spesa sia sostenuta in Italia, essa **debba essere pagata con strumenti tracciabili**. Tali incassi, dunque, non concorrendo a formare il reddito imponibile, **non possono certamente definirsi quali "compensi" in senso stretto**.

Sul punto, va messo in risalto che nonostante la Riforma introdotta dall'[art. 5, D.Lgs. n. 192/2024](#), alla disciplina del reddito da lavoro autonomo, **è ancora assente una definizione di "compenso"** quale fonte primaria di genesi del reddito professionale, definizione che sarebbe utile sotto vari profili, tra i quali certamente spicca la scenario fiscale del **soggetto in regime forfettario** ex [art. 1, commi 54 ss., Legge n. 190/2014](#).

Per quest'ultimo soggetto va segnalato che **non esiste una qualificazione specifica del reddito imponibile**, nel senso che il professionista in regime forfettario **risulta comunque un professionista** che può definirsi tale se rientra nella generale previsione dell'[art. 53, TUIR](#), cioè un **soggetto che esercita abitualmente arte o professione**. Poi è chiaro che, ai fini della determinazione del *quantum* imponibile, **il soggetto forfettario adotta una propria normativa**, la quale, tuttavia, dipende sempre da un presupposto ineludibile: **l'incasso di una somma rientrante nella definizione di "compenso"**. Non a caso si può affermare con assoluta certezza che **altre forme di incasso che potrebbero manifestarsi** (ed essere tassate) **per il professionista ordinario, non sono invece rilevanti per quello forfettario**, come, ad esempio, le **plusvalenze o**

le sopravvenienze attive.

### I rimborsi analitici per i soggetti forfettari

Alla luce di tale ricostruzione normativa si è posta la **non trascurabile questione inerente alla tassazione o meno**, per il professionista forfettario, dei **rimborsi analitici di spesa riaddebitati al committente**. Da una parte vi era la tesi di coloro che **ne sostenevano comunque l'imponibilità**, alla luce di una "specificità" della nozione di compenso per il soggetto forfettario rispetto al suo collega in regime ordinario, specificità peraltro mai chiarita, né dimostrata sul piano normativo. Dall'altra **la tesi opposta di chi**, riconoscendo che la determinazione del reddito del soggetto forfettario **discende da un'unica fonte**, cioè il compenso, ugualmente definito come il **corrispettivo delle prestazione professionale per tutti i lavoratori autonomi** (ordinari o forfettari), sosteneva (condivisibilmente) che l'azzeramento al concorso alla formazione del reddito da lavoro autonomo dei rimborsi analitici **non poteva che tradursi nell'irrelevanza di tali incassi per il soggetto forfettario**. In altre parole, **se una somma viene esclusa dal reddito imponibile per un lavoratore autonomo**, certamente **essa non potrà essere definita un "compenso"**, e quindi, se è vero, come è vero, che per il soggetto forfettario esiste un'unica **fonte di innesco del reddito imponibile**, cioè il compenso, si dovrà convenire che i rimborsi analitici **non sono più da inserire nel coacervo delle somme che vanno sottoposte al coefficiente di redditività**.

### La posizione della prassi ufficiale

Ebbene, **questa seconda conclusione** (corretta a parere di chi scrive) **è fatta propria anche dalla DRE Lombardia**, che ha prodotto la risposta sopracitata all'istanza di soggetto professionista in regime forfettario.

Nella risposta in questione, si puntualizzano alcuni aspetti fondamentali:

- **l'irrelevanza del rimborso** è comunque subordinata alla modalità di pagamento, che **deve essere eseguita in forma tracciabile**;
- per le **spese sostenute entro il 2024**, ancorché i rimborsi siano incassati nel 2025, le somme percepite restano imponibili. Infatti, non bisogna dimenticare che la **nuova disciplina dei rimborsi analitici si applica dal periodo d'imposta 2025**, e ciò in deroga alla generale decorrenza delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024, che invece fa **risalire all'1 gennaio 2024 la nuova disciplina** degli [54 ss., TUIR](#).
- i **rimborsi analitici di spesa sostenute nel 2025** (con incasso del relativo rimborso sempre nel 2025) non concorrono a formare il tetto dei **componenti positivi del soggetto forfettario, cioè 85.000 euro annuo** (ovvero 100.000 euro con la conseguente fuoriuscita immediata dal regime agevolato).

### Le spese che non necessitano di pagamento tracciabile

Chiarito questo aspetto, l'unico tema che resta da sviscerare è quello rappresentato dall'incasso di rimborsi analitici di spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico che **non rientrano nella classificazione di "viaggio, trasporto, vitto e alloggio"** e che conseguentemente non sono soggetti alla necessità del pagamento tracciabile. Pensiamo al rimborso della spesa di parcheggio che, secondo la [risposta a consulenza giuridica n. 5/E/2019](#), non rientra tra le spese di viaggio. In via incidentale, si **segnala che la mancata inclusione di tale spesa tra quelle di viaggio è a tesi è veramente poco convincente** (sul tema, si veda il nostro contributo "[La nuova disciplina dei riaddebiti tra dubbi e criticità](#)" in EC News del 3 ottobre 2025), come, peraltro, ha sottolineato anche la recente circolare Assonime n. 26/2025, che **ne auspica un inserimento tra le spese di viaggio**.

Ebbene, le **spese di parcheggio sono certamente spese escluse dalla formazione del reddito** (in quanto spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico), che, tuttavia, non **devono essere pagate con strumento tracciabile** (almeno fino a quando non sarà modificata la datata risposta dell'Agenzia delle Entrate), il che porterebbe a un'esclusione dal reddito del forfettario, **esclusione non condizionata alla modalità di pagamento**.

Diversa, infine, è la **situazione per i rimborsi di spese di viaggio con utilizzo di auto propria** e, quindi, richiesti **sotto forma di indennità chilometriche**: per tali spese vi è stata la pronuncia dell'interpello [n. 270/E/2025](#) che le ha escluse dal novero delle rimborsi analitici di spesa, e quindi **esse restano imponibili per il professionista ordinario e a maggior ragione imponibili anche per il soggetto forfettario**.



## BILANCIO

## ***Le modifiche al bilancio di sostenibilità in discussione alla Comunità Europea***

di Greta Popolizio

Seminario di specializzazione

### **“Adeguati” assetti organizzativi, amministrativi e contabili**

Scopri di più

Il c.d. **Pacchetto Omnibus dell'Unione Europea** riguarda **modifiche fondamentali a 2 Direttive** chiave per la sostenibilità aziendale: la Direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità – CSRD – (Direttiva 2022/2464/UE) e la Direttiva sulla due diligence in materia di sostenibilità – CSDDD – (Direttiva 2024/1760/UE). Le proposte di modifica sono attualmente nel pieno della **fase negoziale**, il c.d. trilogio, che coinvolge **la Commissione Europea, il Consiglio dell'Unione e il Parlamento Europeo**, con l'obiettivo di raggiungere un **accordo definitivo entro la fine dell'anno**.

Il trilogio, iniziato il 18 novembre 2025, si concentra sulle **2 Direttive sopra citate**, che impattano in modo rilevante sulle **imprese europee** e sulla loro catena del valore.

Per quanto riguarda la CSRD, il tema più rilevante riguarda il **perimetro di applicazione della Direttiva** stessa. Allo stato attuale, le aziende devono redigere i report di sostenibilità se superano due dei seguenti 3 criteri:

- almeno **250 dipendenti**;
- **40 milioni di euro di fatturato**;
- un **attivo di bilancio di 20 milioni**.

La **Commissione**, con il **Pacchetto Omnibus** dello scorso 26 febbraio 2025, propone di **alzare la soglia a 1.000 dipendenti oltre a un fatturato superiore a 50 milioni**, riducendo drasticamente il numero delle aziende coinvolte da circa 50.000 a 10.000.

Sul punto, il **Consiglio Europeo e il Parlamento** adottano posizioni divergenti:

- il Consiglio ha votato la propria posizione lo scorso 23 giugno 2025, secondo cui intende mantenere i **000 dipendenti** ma portare il limite del fatturato a **450 milioni**;
- il Parlamento, con votazione del 13 novembre 2025, intende aumentare il limite minimo a **750 dipendenti** mantenendo il fatturato a **450 milioni** di euro.

Queste differenze, che dovrebbero trovare il punto di incontro al termine delle trattative istituzionali entro la fine del 2025, rivelano la **tensione tra la volontà di semplificare** il quadro regolatorio e la necessità di mantenere un livello di ambizione sufficiente per garantire **trasparenza e responsabilità**.

Un altro punto centrale riguarda gli **standard informativi** da applicare. Le aziende devono seguire **gli standard europei univoci di rendicontazione sulla sostenibilità**, chiamati ESRS (European Sustainability Reporting Standards), anch'essi **in fase di revisione e semplificazione**. Commissione, Parlamento e Consiglio concordano su una limitazione nell'ambito delle informazioni che le aziende obbligate debbono fornire (riducendo il numero dei c.d. datapoint obbligatori previsti dagli ESRS), ma anche una **forte limitazione** alle richieste delle stesse aziende ai propri fornitori e partner della catena di valore.

Viene demandata alla Commissione **l'adozione dei nuovi standard di rendicontazione obbligatori mediante atto delegato entro il 1° ottobre 2026**, con l'obiettivo di **ridurre i costi di conformità** e la complessità amministrativa per le imprese, pur garantendo un livello adeguato di **controllo sui dati ESG riportati**.

Viene demandata alla Commissione anche l'emanazione di **atti delegati per l'adozione di standard di rendicontazione sulla sostenibilità** da utilizzare **volontariamente** dalle imprese non soggette agli obblighi della Direttiva 2022/2464/UE. Tali standard dovranno, però, **essere proporzionati e pertinenti alle capacità e caratteristiche delle imprese**, nonché alla portata e complessità delle loro attività. Per favorire coerenza e comparabilità, gli standard volontari dovrebbero, inoltre, prevedere **una struttura di modello valida per tutte le PMI**. In ogni caso, fino all'adozione degli standard volontari da parte della Commissione, si chiarisce che le imprese potranno redigere le **relazioni conformemente** ai c.d. standard VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard) di cui alla Raccomandazione 2025/4984, elaborati da EFRAG, mediante **un linguaggio semplificato e approccio proporzionato e progressivo**.

Ancora poco chiara è, invece, la futura esistenza degli **standard settoriali**, che erano destinati a offrire linee guida specifiche per comparti come **finanza, energia e agroalimentare**. Tutte e 3 le istituzioni europee concordano nell'eliminarli, ma differiscono sul modo: la Commissione propone la loro **completa cancellazione senza alcun tipo di sostituzione**, il Consiglio vorrebbe linee guida volontarie in sostituzione, mentre il Parlamento chiede che vengano mantenute **linee guida settoriali specifiche**.

## ***Attività di spettacolo: non devono associare il POS i contribuenti minori in regime agevolato***

di Luca Caramaschi

Seminario di specializzazione

### **Attività di spettacolo e intrattenimento**

Profili giuridici, fiscali e contributivi

Scopri di più

I contribuenti che hanno realizzato **nell'anno solare precedente un volume d'affari non superiore a 25.822,84 euro** nell'esercizio delle attività elencate nella [Tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972](#) (attività di spettacolo) **sono soggetti a IVA**, ai sensi dell'[art. 74-quater](#), del medesimo D.P.R. 633/1972, con un particolare **regime agevolativo previsto dal comma 5**, in base al quale la **base imponibile** è determinata nella misura del **50% dell'ammontare** complessivo dei **corrispettivi riscossi**, con **totale indetraibilità dell'imposta** assolta sugli **acquisti**. A tale proposito, la [circolare n. 50/E/2002](#) ha chiarito che per "**volume d'affari**" s'intende quello afferente solo alle **attività di spettacolo** elencate nella richiamata [Tabella C](#), in quanto la disciplina agevolativa mira a favorire le **attività spettacolistiche economicamente limitate**. Va, pertanto, **ignorato il volume d'affari realizzato per effetto dell'esercizio di altre attività**. Da tale disciplina **sono esclusi i soggetti che applicano il particolare regime forfettario** ex Legge n. 398/1991 (dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 le sole Associazioni sportive dilettantistiche).

Per quanto attiene gli **obblighi di certificazione** di tali soggetti definiti "**Contribuenti minori**", la lontana Legge finanziaria per l'anno 2004 aveva innalzato il **volume d'affari** dei contribuenti minori che svolgono attività di spettacolo, ai fini della certificazione, **da 25.822,84 a 50.000,00 euro**. Per effetto di tale modifica apportata all'[art. 8, D.P.R. n. 544/1999](#), si è quindi creata una **discrasia tra la definizione di contribuenti minori** che accedono al regime speciale forfettario ai fini Iva fornita dall'[art. 74-quater, comma 5](#), che li identifica in coloro che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari **non superiore a 25.522,84 euro**, e i **contribuenti minori che possono non installare i misuratori fiscali** (oggi registratori telematici secondo la disciplina recata dal D.Lgs. n. 127/2015), che ai sensi dell'attuale testo dell'[art. 8](#) sono coloro che hanno **realizzato un volume d'affari non superiore a 50.000 euro**. Attualmente, quindi, i contribuenti che hanno effettuato operazioni spettacolistiche non superiori, nell'anno precedente, a 50.000 euro possono **documentare i corrispettivi mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi**, di cui al D.M. 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni riguardanti la **natura dell'attività spettacolistica**, la **data e l'ora dell'evento**, la **tipologia**, il **prezzo** e ogni altro elemento identificativo dello spettacolo e delle attività accessorie.

La mancanza di coincidenza appena evidenziata è stata confermata dalla [risoluzione n. 86/E/2004](#), la quale, nello specificare la casistica che può verificarsi, ha evidenziato che i **soggetti che esercitano attività di spettacolo** di cui alla [Tabella C](#), se hanno realizzato un **volume d'affari annuo superiore a 25.822,84 euro, ma non a 50.000 euro**, non possono usufruire del regime recato dall'[art. 74-quater, comma 5](#), del Decreto IVA e determinano, quindi, la **base imponibile IVA secondo i criteri ordinari**, ma possono **certificare i corrispettivi** e assolvere agli adempimenti contabili ai sensi dell'[art. 8, D.P.R. n. 544/1999](#). Come chiarito nella [risoluzione n. 7/E/2009](#), in risposta a un quesito formulato dalla SIAE, gli organizzatori di spettacoli con volume di affari inferiore a 50.000 euro, che usufruiscono delle predette modalità semplificata di **certificazione**, possono anche **certificare con modalità mista i corrispettivi**, utilizzando per la medesima manifestazione:

- sia il **sistema semplificato** (costituito dalle ricevute fiscali o dagli scontrini fiscali prestampati o a tagli fissi);
- sia le **modalità ordinarie**, relativamente ai titoli di accesso emessi in prevendita da terzi titolari di sistemi di emissione di cui all' [2, D.M. 13 luglio 2000](#), ossia mediante gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.

Con riferimento agli **adempimenti contabili**, tali soggetti sono **esonerati** dall'annotazione dei corrispettivi, dalle **liquidazioni e dichiarazioni periodiche** e dai relativi versamenti dell'imposta, ma assolvono gli **obblighi di numerazione delle fatture ricevute**, di conservazione dei documenti ai sensi dell'[art. 39](#) del Decreto IVA, di **versamento annuale dell'imposta** e di presentazione della dichiarazione annuale. I **soggetti che iniziano l'attività** e presumono di realizzare un volume di affari non superiore al limite di 50.000 euro comunicano che **intendono avvalersi del regime agevolativo**, ai sensi dell'[art. 35, comma 5, Decreto IVA](#). Le disposizioni contenute nel citato [art. 8, D.P.R. n. 544/1999](#), con riferimento ai **contribuenti minori**, cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è superato il limite di 50.000 euro. In caso di avvenuta rettifica della dichiarazione annuale, **l'eventuale superamento**, fino al 50%, del suddetto limite di **50.000 euro** non comporta **decadenza dal regime agevolato**, ma soltanto **l'applicazione della sanzione amministrativa da 250 a 2.500 euro** prevista dall'[art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997](#) (disposizione che dal 1° gennaio 2026 verrà inglobata nell'[art. 34, D.Lgs. n. 173/2024](#), ovvero il "Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali"). I contribuenti minori in commento hanno comunque la facoltà di **optare** per l'applicazione dell'imposta nei **modi ordinari** secondo le disposizioni del D.P.R. n. 442/1997 (barrando la corrispondente casella presente nel **quadro VO della dichiarazione** annuale IVA); l'opzione ha effetto **fino a quando non è revocata** ed è comunque vincolante per un **quinquennio**. È necessario qui ricordare che il superamento del limite di 25.822,84 euro di volume d'affari comporta il venir meno della possibilità di applicare il **regime agevolato** a partire dall'anno solare successivo.

L'[art. 36, comma 4, Decreto IVA](#), prevede poi l'obbligo, per le attività di cui all'[art. 74-quater, comma 5](#), di applicare **separatamente l'imposta** e di tenere, quindi, **la contabilità separata**. Ne deriva che, in caso di esercizio di tali attività e di altra attività rilevante ai fini IVA, **vi è l'obbligo di applicare separatamente l'imposta**, secondo le rispettive disposizioni e con

riferimento al volume d'affari di ciascuna di esse. **Non sussiste l'obbligo di separazione** qualora l'impresa eserciti **solo l'attività di spettacolo**, di cui all'[art. 74-quater, comma 5](#), o qualora abbia **optato per il regime ordinario**. L'applicazione separata dell'imposta comporta **particolari conseguenze a livello contabile**: separazione della contabilità relativa all'attività di **spettacolo** soggetta al regime IVA agevolato da quella relativa all'attività soggetta al regime ordinario, **fatturazione al valore normale** dei passaggi interni dei beni e servizi, imputazione alle 2 attività dei beni e servizi **utilizzati promiscuamente**. In merito a tale ultimo aspetto, la [circolare n. 224/E/2000](#) (relativa ai compiti e poteri della SIAE, che collabora con l'Amministrazione finanziaria per l'attività di verifica e accertamento) al par. 5.4 afferma che, a parte i casi in cui l'**imputazione specifica** può essere oggettivamente provata, **la SIAE deve controllare che l'imputazione a ciascuna attività di beni e servizi utilizzati** promiscuamente sia stata eseguita con riferimento ai rispettivi volumi di affari.

Si conclude, infine, richiamando il **recente Provvedimento direttoriale prot. n.424470 del 31 ottobre 2025**, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le **modalità tecniche riguardanti l'obbligo** – con decorrenza dal prossimo 1° gennaio 2026 – di **associare ai registratori telematici i dispositivi di pagamento elettronico** (tipicamente i POS). Con la recente [risposta a interpello n. 298/E/2025](#), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che **detto obbligo non riguarderà** chi esercita le **attività di spettacolo** e assimilate di cui alla [Tabella C allegata al Decreto IVA](#) e che certificano le operazioni mediante misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate come previsto dal [comma 2 dell'art. 74-quater](#) dello stesso decreto.

## ***Come monitorare le opportunità di finanziamento: strumenti e consigli pratici***

di **Orazio Stangherlin** - Arcadia Network



Per le piccole e medie imprese (PMI) e gli studi professionali, restare aggiornati sulle nuove opportunità di finanziamento e agevolazione è cruciale per sostenere la crescita, l'innovazione e la competitività. Tuttavia, il panorama delle agevolazioni è in continua evoluzione e le opportunità possono essere complesse da identificare e sfruttare in tempo utile. Fortunatamente, esistono strumenti e strategie che possono aiutare le imprese a monitorare in modo efficace i bandi e le opportunità di finanziamento disponibili.

In questo articolo esploreremo alcuni strumenti pratici e consigli su come monitorare le opportunità di finanziamento, con esempi specifici per PMI e studi professionali.

### **Strumenti per monitorare le opportunità di finanziamento**

#### **1. Piattaforme online di ricerca bandi**

Le piattaforme online specializzate nella raccolta e nella pubblicazione di bandi di finanziamento rappresentano uno strumento essenziale per le imprese che vogliono rimanere aggiornate sulle opportunità disponibili. Alcuni siti aggregano bandi nazionali, regionali ed europei, permettendo una ricerca mirata in base alle esigenze aziendali.

- **Esempi di piattaforme:**

- **Invitalia:** la piattaforma ufficiale dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo gestisce una vasta gamma di bandi e incentivi, tra cui Smart&Start Italia e i finanziamenti per la digitalizzazione delle PMI;
- **Trovabando:** una piattaforma online che permette di cercare bandi di finanziamento per PMI e start-up, filtrando per settore, regione e tipo di finanziamento.
- **Euraxess:** Portale europeo che raccoglie bandi per progetti di ricerca e sviluppo tecnologico, utile soprattutto per le imprese e gli studi professionali che



lavorano nell'ambito dell'innovazione.

**Consiglio pratico:** iscriviti alle newsletter delle piattaforme che offrono un servizio di notifica personalizzato per ricevere aggiornamenti sulle opportunità più rilevanti per la tua impresa.

## 2. Portali della Pubblica Amministrazione

I portali istituzionali sono una fonte preziosa di informazioni per accedere ai bandi e alle agevolazioni nazionali e regionali. Molte amministrazioni regionali pubblicano regolarmente bandi rivolti alle PMI locali, finanziati attraverso fondi europei o iniziative specifiche.

- **Esempi di portali istituzionali:**
  - **Sito del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico):** pubblica costantemente informazioni su agevolazioni, incentivi e contributi per PMI e start-up, come i bandi per l'innovazione e la digitalizzazione.
  - **Siti regionali:** molte Regioni italiane, come Lombardia e Emilia-Romagna, hanno sezioni dedicate ai finanziamenti per le imprese, con bandi specifici per lo sviluppo territoriale.

**Consiglio pratico:** creare una lista di siti istituzionali e verificare periodicamente i nuovi bandi pubblicati. Alcuni portali offrono servizi di notifica via email per avvisarti quando sono disponibili nuovi finanziamenti.

## 3. Camere di Commercio e Associazioni di Categoria

Le **Camere di Commercio** e le **Associazioni di Categoria** sono ottime risorse per ottenere informazioni sui finanziamenti disponibili, in particolare quelli rivolti a specifici settori o territori. Queste istituzioni spesso organizzano seminari, webinar e incontri informativi sui bandi di finanziamento, aiutando le PMI e gli studi professionali a orientarsi tra le varie opportunità.

- **Esempio:** la **Camera di Commercio di Milano** offre servizi di assistenza e consulenza per le imprese che cercano agevolazioni per l'innovazione o l'internazionalizzazione, con sezioni dedicate ai bandi regionali e nazionali.

**Consiglio pratico:** mantenere un rapporto costante con la Camera di Commercio locale e iscriversi alle newsletter delle associazioni di categoria, che spesso forniscono aggiornamenti su finanziamenti e agevolazioni.

#### 4. Banche e Istituti di Credito

Alcune banche e istituti di credito offrono servizi di consulenza per accedere ai finanziamenti agevolati e ai contributi pubblici. Alcuni istituti hanno anche accordi con enti pubblici per facilitare l'accesso a fondi specifici, come i finanziamenti a tasso zero o le garanzie statali.

- **Esempio: Banca Intesa Sanpaolo** ha un'intera sezione dedicata al supporto delle start-up innovative e delle PMI che cercano finanziamenti, con partnership specifiche per facilitare l'accesso a fondi europei e nazionali.

**Consiglio pratico:** rivolgersi al proprio consulente bancario per verificare quali fondi o agevolazioni possono essere ottenuti tramite l'istituto di credito, specialmente per progetti di investimento o innovazione.

#### 5. Consulenti finanziari e professionisti

I consulenti specializzati in finanza agevolata sono una risorsa preziosa per le imprese che desiderano monitorare costantemente le opportunità di finanziamento. Questi professionisti hanno accesso a database aggiornati e possono fornire un servizio personalizzato, aiutando le aziende a preparare le domande di finanziamento e a rispettare le scadenze.

**Esempio: Società di consulenza come Deloitte o PwC** offrono servizi di supporto per accedere a bandi nazionali ed europei, fornendo una guida personalizzata per massimizzare le possibilità di ottenere finanziamenti.

**Consiglio pratico:** valutare l'opportunità di collaborare con un consulente specializzato in finanza agevolata per aumentare le possibilità di successo nel monitorare e accedere ai bandi più complessi.

#### Esempi di opportunità di finanziamento per PMI e studi professionali

##### 1. Fondo di garanzia per le PMI

Il **Fondo di garanzia per le PMI** è uno degli strumenti più utilizzati dalle imprese italiane per ottenere finanziamenti a tasso agevolato. Questo fondo garantisce fino all'80% del prestito richiesto dalle PMI, facilitando l'accesso al credito anche per quelle imprese che non dispongono di garanzie sufficienti.

- **Benefici:** accesso a finanziamenti agevolati per investimenti e liquidità.
- **Esempio:** una PMI che desidera investire in nuovi macchinari per migliorare la propria



capacità produttiva può ottenere un prestito garantito dal Fondo per coprire i costi dell'investimento.

## 2. Bando Digital Transformation

Il **Bando Digital Transformation**, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, offre contributi a fondo perduto per progetti di trasformazione digitale nelle PMI. Le imprese possono ottenere finanziamenti per l'adozione di tecnologie digitali, come il cloud computing, l'intelligenza artificiale e la cybersecurity.

- **Benefici:** fino al 50% delle spese ammissibili finanziate.
- **Esempio:** uno studio professionale che digitalizza i propri processi di gestione documentale e adotta un sistema di archiviazione cloud può ottenere un finanziamento per coprire parte delle spese.

## 3. Programma COSME

Il **Programma COSME** è un'iniziativa europea che mira a migliorare la competitività delle PMI. Le imprese che desiderano espandersi a livello internazionale o adottare tecnologie innovative possono accedere a finanziamenti garantiti e servizi di supporto.

- **Benefici:** accesso a finanziamenti garantiti e supporto per l'internazionalizzazione.
- **Esempio:** una PMI italiana che desidera entrare in nuovi mercati europei può ottenere finanziamenti agevolati per le attività di espansione.

## Conclusioni: rimanere sempre aggiornati è essenziale

Monitorare le opportunità di finanziamento richiede costanza e una buona strategia, ma con gli strumenti giusti è possibile accedere a preziosi fondi per la crescita e l'innovazione della propria impresa. Piattaforme online, portali istituzionali, consulenti e associazioni di categoria rappresentano risorse fondamentali per non perdere nessuna occasione. Rimanere informati e pronti a cogliere le nuove opportunità può fare la differenza nel successo di una PMI o di uno studio professionale.